



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEI CONSIGLI FEDERALI

PREMESSA

Tutte le cariche direttive in seno alle Federazioni Sportive, ad eccezione di coloro che si dedicano a titolo oneroso e senza diritto di voto all'amministrazione dello sport, sono a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle attività da loro svolta, ai sensi dell'art. 34, comma 6 della Legge 30 settembre 2015 n.149 "Disciplina dell'Attività Sportiva" (d'ora in poi Legge).

Articolo 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente Regolamento definisce le modalità di erogazione e qualifica le indennità e i rimborsi spese senza carattere di continuità, erogati ai membri dei Consigli Federali (CF) delle FSN/DSA, in coerenza con le disposizioni della Legge n.149/2015 e costituisce indirizzo e orientamento anche per i Regolamenti federali specifici.
- 1.2 Il presente Regolamento si applica qualora l'erogazione d'indennità e rimborsi spese ai membri del CF non avvenga in via sistematica e ricorrente.
- 1.3 Le FSN/DSA che erogano somme a titolo d'indennità e rimborso spese in via continuativa ai membri dei CF, dovranno prevedere l'adozione di un Regolamento specifico, in virtù del proprio Statuto, come previsto dall'art. 54.2 della Legge, il quale, per essere efficace, dovrà essere sottoposto a esame del Comitato Esecutivo (ex. Legge art.19, comma 1, punto g) e approvato per ratifica dal Consiglio Nazionale (ex. Legge art.14, comma 3, punto i).
- 1.4 Ai fini attuativi del presente documento, sono considerate "cariche direttive" (ex. Legge art. 34) tutti i consiglieri eletti o nominati che siedono con diritto di voto nel Consiglio Federale, ovvero l'organo esecutivo della FSN/DSA.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

- 2.1 Sono da intendersi quali INDENNITÀ:
 - a) **Rimborso forfettario:** trattasi di un'erogazione di somma a forfait, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta, documentabile o meno, per conto della FSN/DSA e il cui importo sarà fissato con delibera del Consiglio Federale per l'espletamento di particolari attività deliberate dal Consiglio stesso in osservanza dello Statuto;
 - b) **Gettone di presenza:** è un compenso riconosciuto dalla FSN/DSA per la partecipazione alle sedute del Consiglio Federale, a riunioni amministrative e/o a partecipazione ai lavori di organismi e/o commissioni, così come previsto dallo stesso Statuto e/o Regolamento federale.
- 2.2 Sono da intendersi quali RIMBORSI SPESE:
 - a) **Rimborso analitico** (piè di lista): trattasi di un rimborso spese, anticipate per conto della FSN/DSA, totalmente documentate e giustificate (biglietti, carburante, pedaggi, alloggio, pasti, ecc.).
 - b) **Rimborso chilometrico:** trattasi di un rimborso spese forfettario, non documentato, riconosciuto per l'utilizzo del proprio mezzo, per trasferte e tragitti dal proprio domicilio/sede al luogo richiesto dall'attività, per conto della stessa FSN/DSA.



Articolo 3 – INDENNITA' E RIMBORSI SPESE - DISCIPLINA

- 3.1 Le somme erogate a titolo di rimborso spese analitiche e chilometriche aventi carattere occasionale (una tantum o riconosciute all'occorrenza) sulla base delle effettive esigenze federali. In tal caso le Federazioni adottano il presente Regolamento.
- 3.2 L'erogazione di somme relative a indennità aventi carattere di continuità dovrà essere disciplinata, con apposito Regolamento federale, nel quale saranno specificatamente indicati importi, motivazioni e/o altre condizioni di riconoscimento degli stessi, e ratificato ai sensi dell'art.1.3 del presente Regolamento.
- 3.3 Non sono previste limitazioni d'importo, salvo disposizioni di legge contrarie, per l'erogazione di rimborsi analitici e/o chilometrici.
- 3.4 I rimborsi chilometrici saranno riconosciuti previa presentazione di apposito modulo sottoscritto dal percipiente, recante la motivazione, data e indicazione del percorso, mentre per quanto riguarda l'importo unitario (centesimi/km), si dovrà fare riferimento alle tabelle della Pubblica Amministrazione (Decreto n. 42/1997 e successive modifiche), prediligendo possibilmente l'uso di mezzi collettivi e/o trasporti pubblici.
- 3.5 Le indennità erogate con carattere estemporaneo e non rincorrente, sono da ritenersi conformi alle disposizioni di Legge, anche in assenza di un Regolamento federale, qualora corrisposti in un anno solare, cumulativamente e per l'intero Consiglio Federale, fino all'importo esente da imposta, indicato dell'art. 52 della Legge.
- 3.6 L'erogazione di somme a titolo d'indennità con carattere estemporaneo dovrà essere preventivamente approvata con delibera del Consiglio Federale, che ne stabilirà termini e importi. I membri interessati dovranno astenersi dalla votazione.
- 3.7 Qualora la determinazione d'indennità interessi contemporaneamente la maggioranza dei componenti il Consiglio Federale, la delibera assunta dovrà essere ratificata dall'Assemblea federale, alla sua prima riunione utile.
- 3.8 L'erogazione d'indennità (a titolo di rimborso spese forfetario o di gettone di presenza) dovrà essere effettuata dietro regolare quietanza, recante data, natura e motivazione, oltre all'importo complessivo e firma in calce allo stesso. Il documento potrà essere redatto dal percipiente o per tramite di una modulistica federale..
- 3.9 Gli importi delle indennità e dei rimborsi spese complessivamente erogati ai membri del Consiglio Federale, dovranno essere riportati nella Relazione illustrativa del Rendiconto Amministrativo.

Articolo 4 - DISPOSIZIONI FINALI - NORMA TRANSITORIA

- 4.1. Il presente documento, avente carattere d'indirizzo e orientamento per le FSN/DSA che adotteranno un proprio Regolamento in materia d'indennità e rimborsi spese da corrispondersi ai membri dei Consigli Federali. Sarà immediatamente esecutivo in seguito all'approvazione del CN per tutte le FSN/DSA che non adotteranno un apposito Regolamento federale.
- 4.2. Le indennità e i rimborsi spese come definiti ai sensi del presente Regolamento e corrisposti ai membri dei Consigli Federali, sono da ritenersi conformi all'ordinamento sportivo nazionale dall'entrata in vigore della Legge n.149/2015, anche in assenza di un Regolamento federale.

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 23 dicembre 2019/1719 d.F.R.